

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA CALCIO
COMITATO REGIONALE
TOSCANO



Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale n° 17

Sommario:

<i>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Corte Nazionale di Giustizia</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Corte Nazionale di Giustizia</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Coppa Toscana</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Coppa di Lega</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Torneo Per Rappresentative</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>FUTSAL IN ROSA</i>	<i>Pag. 14</i>

Firenze, 10 gennaio 2008

Il Comunicato Ufficiale è in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito <http://www.uon.it/firenze/calcioa.htm>, ai siti della Lega Calcio UISP Pisa (legacalcio.pisa@uisp.it), della UISP Valdicecina (www.uispcecina.it), della UISP Lucca Versilia (www.uispluccaversilia.org) e della UISP Pistoia (www.uispistoia.it) oppure può essere ricevuto direttamente per e-mail facendo pervenire il proprio indirizzo di recapito alla Segreteria, all'indirizzo calcio.toscana@uisp.it

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936

e-mail – calcio.toscana@uisp.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Roberto	BERTANI	Comitato della	Valdicecina (LI)
Roberto	BOSCHI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Antonio	LETI	Comitato di	Arezzo
Gabriele	MADDII	Comitato di	Siena
Mauro	MEONI	Comitato di	Prato
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Claudio	SALTALAMACCHIA	Comitato di	Grosseto
Simonetta	SERACINI	Comitato di	Prato
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli

Presidente:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Bertani Roberto, Cellai Roberto, Leti Antonio, Meoni Mauro, Moni Paris

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:30

Segretario

Fabio Sgrò

SETTORE ATTIVITA'

Responsabile**Roberto Cellai**

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera

SETTORE DISCIPLINA

Responsabile**Meoni Mauro**Commissione Disciplinare
d' Appello:

Responsabile

Binazzi Pierluigi

Cipollini (Empoli), Carlesi (Pisa), Tronchi (Cecina), Piccioni (Prato),
Carlesi (Prato), Borselli (Firenze).

Giudice Sportivo:

Ricoprono tale incarico i Giudici delle Leghe Calcio Territoriali
competenti per le attività da esse organizzate

SETTORE ARBITRI

Responsabile**Roberto Bertani**

Designatore

Sergio Cosci

Delegato per gli Osservatori Speciali

Mauro Santoni

Gruppo di lavoro:

Corbelli Sergio, Pacini Giovanni, Fucini Giorgio, Bartalini Riccardo

DELIBERA n° 13 anno 2007/08
Ricorrente : PASTICC. MINUCCI – Poggibonsi (SI)
Comitato UISP : S I E N A

Ricorso dell'Ass. PASTICCERIA MINUCCI C7 di Poggibonsi (Siena) avverso le sottoindicate sanzioni di squalifica di propri tesserati, pubblicate sul C.U. n° 6 del 5.12.2007 della Lega Calcio di Siena:

- MINUCCI Stefano : squalifica 2 gare ai sensi dell'art. 129 R.D.
- SOTTILE Fabio e SOTTILE Giuseppe : squalifica sino al 10.02.2008 (mesi 2 gg.7) ai sensi dell'art. 132 R.D.
- Ammenda di €45,00 all'Associazione ai sensi degli artt. 118,123 e 125 R.D.

Prima di entrare nel merito del ricorso questa Commissione intende ribadire una volta ancora che il referto arbitrale ha valore di "prova legale" (vedi art.89 comma "b" R.D.) e, pertanto, **non possono esistere dichiarazioni di tesserati né tantomeno testimonianze di fantomatici spettatori**, che abbiano la possibilità giuridica di smentire quanto nel referto stesso contenuto. La non veridicità di quanto indicato da un Direttore di Gara può essere unicamente stabilita mediante procedimento disciplinare instaurato dal Procuratore Arbitrale e che abbia termine con la pronuncia da parte di un Giudice Sportivo.

Quanto ciò premesso, questa Commissione osserva in primo luogo che il ricorso a favore del tesserato Minacci Stefano non è proponibile ai sensi dell'art.69 comma "b" R.D.

Per quanto concerne il tesserato Sottile Fabio emerge dai documenti ufficiali che il medesimo, dopo essere stato ammonito, prima applaudiva ironicamente il D.G., di seguito lo offendeva volgarmente, profferendo anche parole minacciose nei suoi confronti.

Pertanto, questa Commissione ritiene applicabile nei confronti di Sottile Fabio il disposto degli artt. 129, 130 131 e 26 R.D. valutando congrua la squalifica sino al 10. febbraio 2008 disposta in 1° grado e che, pertanto, viene confermata in questa sede.

Per quanto riguarda tesserato Sottile Giuseppe questa Commissione, ferma restando l'applicabilità del disposto dell'art. 132 R.D., poiché lo stesso minacciava di colpire con una testata alcuni tesserati avversari, ritiene eccessiva la squalifica inflitta in 1° grado e la riduce a **4 (quattro) gare effettive**.

Dal referto di gara, inoltre, risultano chiaramente le offese e minacce da parte di sostenitori della Ass. reclamante nei confronti del D.G. e di tesserati avversari e, pertanto, questa Commissione conferma integralmente le ammende inflitte

Si restituisce la cauzione di cui all'art 77 R.D., essendo il reclamo parzialmente accolto
Così deciso in Prato il 3 gennaio 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
Commissione Disciplinare d'Appello

Giudici: Dr. P.L.Binazzi (Presidente, S.Borselli, D.Carlesi,R.Carlesi, V.Cipollini, S.Piccioni

DELIBERA n° 14 anno 2007/08**Ricorrente : ACSD STAGGIA****Comitato UISP : SIENA****Tesserati: D'ALESSIO PIERANGELO; VITALE SALVATORE****Gara: USAP – ACSD STAGGIA DEL 01/12/2007****Squalifica: RISP. MESI 2; MESI 3****Bollettino: N° 11 DEL 03/12/2007****Motivazione: RISP. ART. 129,132 E 26 RD; 129,132,134 E 26 RD****DIRITTO**

LA SOCIETA' ACSD STAGGIA PROPONE RICORSO AVVERSO LA DECISIONE PRESA IN PRIMO GRADO CON LA QUALE IL GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICAVA I PROPRI TESSERATI D'ALESSIO PIERANGIOLI E VITALE SALVATORE RISPETTIVAMENTE IN BASE AGLI ART.I 129,132, E 26 RD E ART.I 129,132,134 E 26 RD

CHIEDE

UNA RIDUZIONE DELLE SQUALIFICHE RITENENDO NON CONGRUA L'APPLICAZIONE DELL'ART.132 PER ENTAMBI I TESSERATI E NON RISCOVRENDO VALIDI MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.134 PER QUANTO RIGUARDA IL TESSERATO VITALE SALVATORE.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIUNITASI PER ESAMINARE IL RICORSO IN OGGETTO DOPO AVER AVER LETTO ATTENTAMENTE IL RAPPORTO DI GARA E IL SUPPLEMENTO TRA L'ALTRO RICHIESTO DAL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA DELIBERA:

- **DI RESPINGERE IL RICORSO IN QUANTO L'ILLECITI COMMESSI SONO STATI CORRETTAMENTE INQUADRATI DAL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA. INFATTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 132 NON E' NECESSARIO VENIRE A CONTATTO CON UN TESSERATO,NEL CASO SPECIFICO IL DG, MA E' SUFFICIENTE MINACCIARE PESANTEMENTE QUALCUNO MENTRE VENIAMO TRATENUTI DAI COMPAGNI DI SQUADRA , COME DI FATTO ACCADUTO, PER EVITARE DI COMMITTERE ATTI ILLECITI ANCORA PIU' GRAVI.PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE DELL'ART.134,QUESTI E' DA ATTRIBUIRE AL FATTO CHE IL TESSERATO VITALE SALVATORE DAVA DUE SPINTONI A MANI APERTE AL DG E TALE ATTO ILLECITO E' EFFETTIVAMENTE DA CONSIDERARE UNA MERA SCORRETTEZZA AVVENUTA A FINE GARA E QUINDI PERFETTAMENTE INQUADRABILE NELL'ARTICOLO SOPRACITATO.PERTANTO CONFERMIAMO IN TOTO IL RESPONSO DEL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA.**
- **DI INCAMERARE LA TASSA VERSATA R.567 DEL 10/12/2007**

COSI DECISO IN PRATO IL 03/01/2008

**LEGA CALCIO REGIONALE TOSCANA
COMMISSIONE DISCIPLINARE DI APPELLO**

IL PRESIDENTE BINAZZI PIER LUIGI

GIUDICE	CARLESÌ DAVID
GIUDICE	CARLESÌ RENZO
GIUDICE	PICCIONI SABINA

DELIBERA n° 15 anno 2007/08

Ricorrente : LA LOGGIA

Comitato UISP : PRATO

Tesserati: LAZZERINI DANIELE; SILIPO ANTONELLO

Gara: IL GIGLIO – LA LOGGIA DEL 09/12/2007

Squalifica: ENTRAMBI PER GG 3

Bollettino: N° 14 DEL 12/12/2007

Motivazione: RISP. ART.131; 129 RD

DIRITTO

LA SOCIETA' LA LOGGIA HA INIZIALMENTE FORMALIZZATO UN RICHIESTA DI APPELLO PER I PROPRI TESSERATI NOMINATI NELLO SCHEMA INIZIALE, MA SUCCESSIVAMENTE COMUNICAVA DI RITIRARE TALE RICHIESTA E PERTANTO LA COMMISSIONE GIUDICANTE ACCETTA TALE RICHIESTA VISTO CHE IL TUTTO RIENTRA NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 80 RD.

COSI' DECISO IN PRATO IL 03/01/2008

**LEGA CALCIO REGIONALE TOSCANA
COMMISSIONE DISCIPLINARE DI APPELLO**

IL PRESIDENTE DOTT. BINAZZI PIER LUIGI

GIUDICE

CIPOLLINI VASCO

GIUDICE

CARLESÌ RENZO

DELIBERA n° 16 anno 2007/08
Ricorrente : BAR JOLLY – Rosignano Solvay (LI)
Comitato UISP : B.V. DI CECINA

Ricorso dell'A.C. BAR JOLLY di Rosignano Solvay (LI) avverso la delibera del Giudice Sportivo della Lega Calcio B.V. di Cecina, pubblicata sul C.U. n° 12 del 5 dicembre 2007 della medesima Lega, con la quale venivano adottate le seguenti sanzioni:

- assegnazione nei confronti dell'A.C. Bar Jolly della perdita sportiva per 0-3 della gara Bar Jolly/Rist.Antico Ponte del 17.11.2007 (terminata sul campo con il risultato di 3-2) ed ammenda di € 35,00 ai sensi dell'art.111 comma "a" R.D. per aver fatto partecipare alla gara il tesserato BARSACCHI Andrea, che sarebbe risultato avere a carico un provvedimento di squalifica;
- squalifica di 3 gare al tesserato BARSACCHI Andrea (1 per la gara di squalifica non scontata e 2 ai sensi dell'art. 143 R.D.).

Senza entrare nel merito del ricorso, questa Commissione, dopo aver esaminato l'intera documentazione sottoposta al suo giudizio, rileva che la delibera del Giudice Sportivo di Cecina indicata in oggetto deve essere considerata NULLA e PRIVA DI QUALSIASI VALIDITA'.

Infatti, la gara Bar Jolly/Rist.Antico Ponte risulta essere stata omologata con il risultato acquisito sul campo (3-2 a favore del Bar Jolly) mediante C.U. n° 10 del 21.11.2007 della stessa Lega Calcio B.V. di Cecina e, pertanto, qualsiasi ulteriore accertamento disciplinare in merito a tale gara era di esclusiva competenza di questa Commissione di Appello e non del medesimo Giudice che aveva già deliberato mediante l'omologazione del risultato.

Questa Commissione, pertanto, conferma quanto sopra anticipato, cioè la totale nullità del provvedimento di 1° grado: nel contempo, per non lasciare priva di giudizio la questione oggetto di ricorso, **provvede a rimettere nei termini per il ricorso le parti interessate ai sensi degli artt.66 e 67 R.D., concedendo un termine di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul C.U. Regionale.**

La cauzione depositata dall'A.C. Bar Jolly viene tenuta in sospeso sino a tale data.

Così deciso in Prato il 3 gennaio 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
Commissione Disciplinare d'Appello

Giudici: Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)

Silvia Borselli
David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini
Sabina Piccioni

DELIBERA n° 17 anno 2007/08
Ricorrente : Soc. Sport. SEVEN APPLES - Viareggio
Comitato UISP : Lucca/Versilia

Ricorso della Società Sportiva SEVEN APPLES di Viareggio (LU) avverso delibera del Giudice Sportivo della Lega Calcio di Lucca/Versilia, pubblicata sul C.U. n° 12 del 12.12.2007 del medesimo Comitato, con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita sportiva per 0-3 della gara Seven Apples/Ag.Imm.Il Vicolo dell'1.12.2007 per la violazione degli artt. 02, 62, 64/a e 66 del Reg. Attività, in quanto avrebbe fatto partecipare alla gara giocatori di riserva non preventivamente indicati nelle liste.

Il ricorso viene dichiarato da questa Commissione non ammissibile per vizio di forma ai sensi degli artt. 70 comma "i" e 75 u.c. Reg.Disciplina: infatti, dal momento che la Soc. Seven Apples contesta l'ammissibilità, nel ricorso di 1° grado, del reclamo dell'Ag.Imm. Il Vicolo, avrebbe dovuto obbligamene notificare il ricorso in appello alla medesima Ag.Imm.Il Vicolo, in modo da permetterle di presentare le proprie controdeduzioni in merito.

Al contrario, nella documentazione sottoposta alla scrivente Commissione non si trova traccia alcuna della raccomandata a.r. relativa alla notifica di cui sopra.

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 3 gennaio 2008

Lega Calcio Regionale Toscana
Commissione Disciplinare d'Appello

Giudici: Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)

Silvia Borselli
David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini
Sabina Piccioni

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 16/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente
Roberto Raviele - Componente
Cristian Franchitti - Componente
ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A. S. D. SAN PAOLO

Con atto del 14 giugno 2007 l'Associazione A.S.D. San Paolo con sede in Prato partecipante al campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'Appello n.1 della stagione sportiva 2006/2007 che confermava integralmente quanto disposto dal giudice di primo grado della Lega Calcio Uisp di Prato in relazione al ricorso a suo tempo proposto dall'Associazione CDP Calcio Vaiano. Quest'ultima aveva rilevato, nella gara del 02.05.2007 tra G.S. Giglio-ASD CPD Calcio Vaiano, valevole per campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" la partecipazione di un atleta in posizione irregolare perché militante in Figc e ciò in violazione della normativa generale che disciplina la partecipazione di tali atleti nelle manifestazioni ufficiali della Lega Calcio Uisp. Con la presente impugnazione parte ricorrente solleva l'illegittimità delle precedenti decisioni sulla base di tre motivi fondamentali: a) inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 71 R.d.; 2) carenza di prova riguardo la partecipazione del tesserato Gigliofiore a gare della F.I.G.C.; 3) nullità per mancata sottoscrizione della decisione da parte del giudice sportivo di primo grado. Pertanto accertate tali violazioni del Regolamento di Disciplina si chiede l'annullamento/nullità delle precedenti statuizioni degli organi di giustizia sportiva.

Svolgimento del procedimento

Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che la decisione di primo grado andrebbe dichiarata inammissibile perché nell'iter procedurale manca il preannuncio di ricorso.

La censura non merita accoglimento. Il preavviso di presentazione del ricorso-esposto è sottoposto a due prescrizioni:

1) deve essere preannunciato al giudice sportivo entro le ore 24,00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui ci si riferisce;

2) deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita oggetto del reclamo. Dall'interpretazione letterale è evidente che la sanzione dell'inammissibilità è certamente applicabile nella seconda delle due prescrizioni che così dispone: "e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce".

La spiegazione di tale sanzione di natura procedurale è persino ovvia ove si pensi che senza tale indicazione il giudice sportivo è nell'impossibilità di individuare la gara stessa. Al contrario, nel caso di ritardo del preannuncio di reclamo non vi è alcun obbligo di sanzionare tale ritardo con l'inammissibilità perché, senza voler considerare il dato testuale che nulla menzione sul caso, è pur sempre possibile, per il giudice sportivo che non abbia ancora esaminato i rapporti di gara della giornata sportiva, non omologare l'incontro oggetto del preannuncio di reclamo seppure tardivo. Ed infatti non va dimenticato che funzione del preannuncio di reclamo (rectius: preannuncio di ricorso) è quello di impedire solo l'omologazione della gara in attesa che pervenga il ricorso e l'eventuale controricorso. Va da sé che il termine di 24 ore dalla fine della gara è un termine ordinatorio con la conseguenza che se esso non viene rispettato e il giudice omologa la gara (e ben potrebbe farlo anche in caso di preannuncio tardivo) non può poi l'associazione ricorrente lamentarsi della mancata omologazione. In sostanza, in caso di ritardato preannuncio di ricorso, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice se omologare la gara o meno sempreché siano presenti gli estremi della gara oggetto di reclamo.

Con il secondo motivo di ricorso l'Associazione San Paolo sostiene che la decisione della commissione di prima istanza è stata pubblicata in data 15.05.2007 mentre il campionato in oggetto è terminato il 13.05.2007. Da ciò ne deriverebbe l'applicazione dell'articolo 72 comma V° del Regolamento di Disciplina che stabilisce:

“Qualora il ricorso-esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto.”

La doglianza è infondata. In modo chiaro e senza possibilità di ulteriori e fuorvianti interpretazioni la normativa indica il momento dal quale decorre l'applicazione del dell'articolo 72 V° comma R.D. E il momento dal quale esso è applicabile è esattamente individuato al tempo della **presentazione** del ricorso o del ricorso-esposto e non già al momento della pubblicazione dell'esito dello stesso. La presentazione del ricorso-esposto è avvenuto in data anteriore il 13.05.2007.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta il valore probante della dichiarazione scritta effettuata dal Responsabile del Settore giovanile della società “Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a” la quale conferma che il Sig. Maikol Gigliofiore è stato tesserato presso tale sodalizio sportivo e ha partecipato a gare del Campionato Italiano Allievi Professionisti sino al 17 dicembre 2006. Il motivo non ha pregio. L'articolo 91 a) del R.D prevede tra le fonti di prova anche la documentazione varia alla quale certamente appartiene tale dichiarazione tra l'altro mai contestata da parte ricorrente nella sua intrinseca veridicità.

Gli altri motivi riportati nel ricorso sono generici o pposti per la prima volta e come tali non possono essere esaminati da questa Corte Nazionale di Giustizia.

Motivazione


P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia


- rigetta tutti i motivi di ricorso;
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto del rigetto del ricorso
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Prato e della Lega Calcio Regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, li 29.09.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 18/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Christian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: SIG ROBERTO MATTEUCCI E GABRIELE RAIMO

Svolgimento del procedimento

Con atti del 10 e 11 settembre 2007 i Sig.ri Roberto Matteucci e Gabriele Raimo proponevano ricorso avverso la delibera n. 64 della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio uisp Toscana relativa alla stagione 2006-2007 della Lega Calcio del Comitato Uisp di Pisa.

Nel ricorso gli interessati chiedevano;

quanto al Sig. Roberto Matteucci

- a) l'annullamento o la modifica della decisione in considerazione del comportamento del ricorrente messo in atto in occasione dei fatti contestati. In sostanza si metteva in dubbio la possibilità del direttore di gara di riconoscere il Sig. Roberto Matteucci come autore di violenza fisica nei confronti dell'arbitro, in quanto in quel momento il direttore di gara era disteso in terra. Ad ausilio di quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazioni scritte dei Sig.ri Alessandro Petroni, Paolo Alberti, Gabriele Raimo, Nicolino Matteucci, Andrea Bonamici e Federico Bonanni.

quanto al Sig. Gabriele Raimo

- b) l'annullamento o la modifica della decisione in considerazione del comportamento del ricorrente messo in atto in occasione dei fatti contestati. In sostanza, oltre a contestare la volontarietà del contatto fisico con il direttore di gara (il quale veniva urtato casualmente con la spalla a causa della concitata fase di contestazione) si sostiene che il direttore di gara sarebbe incorso in errore tecnico e ciò anche sulla base di quanto dichiarato da esponenti dell'organizzazione. Ad ausilio di quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazioni scritte dei Sig.ri Carlo Fusco e Alessandro Taccini.

Motivazione

Preliminarmente i due distinti ricorsi vanno riuniti per continenza di causa.

Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.

Il contenuto del referto del direttore di gara e dei guardalinee ufficiali costituiscono prova legale incontrovertibile che nella gerarchia dei mezzi probatori non può essere superata da alcuna prova semplice alla quale appartengono le dichiarazioni prodotte in atti. La mancanza di prove legali contrarie da contrapporre a quelle del direttore di gara non consentono di dare maggiore credibilità alle argomentazioni sostenute da parte ricorrente che appartengono, ove verificate e veritiere, ad una categoria probatoria (cosiddetta prova semplice) di rilievo inferiore a quella del direttore di gara che invece costituisce prova legale e come tale meritevole di maggior affidamento.

Infatti il ricorrente ha fornito a sostegno della propria ricostruzione dei fatti una dichiarazione sottoscritta da persona presente alla gara. Occorre ricordare ancora una volta come le prove semplici non sono opponibili alle prove legali. Per superare tale preclusione è necessario che la prova legale posta a fondamento della decisione (o delle precedenti decisioni) venga dichiarata falsa (nel caso in oggetto i documenti ufficiali di gara) e quindi non corrispondente alla verità storica. Ne consegue che le stesse contestazioni scritte che rientrano tra le prove semplici ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento di Disciplina rimangono privi di qualsiasi forza probatoria proprio perché non possono essere posti a paragone con la prova legale scaturente dal rapporto di gara redatto dall'arbitro dell'incontro e a cui la Corte Nazionale di Giustizia non può non dare il rilievo

riconosciuto ad esso dalla normativa vigente. Pertanto deve essere confermata la valutazione effettuata dalla Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio Regionale Uisp della Toscana che, tra le altre cose, aveva ritenuto di ridurre l'iniziale sanzione a carico dei due tesserati.


P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dai Sig.ri Roberto Matteucci e Gabriele Raimo;
- dispone l'incameramento delle cauzioni per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana e alla Lega Calcio Regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, li 13.11.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



COPPA TOSCANA

PROSSIMI TURNI

Le partite del ritorno degli ottavi si disputeranno nei giorni 22 e 23 gennaio 2008.
 I quarti si svolgeranno i giorni 5 e 6 febbraio per l'andata e il 19 e 20 febbraio 2008 per il ritorno.
 Le semifinali si svolgeranno nei giorni 4 e 5 marzo e il 18 e 19 marzo 2008.

PROSSIMI TURNI

Data	Ora	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
		SOVIGLIANA	CASA CULTURALE	
		LE CERBAIE	VIA NOVA	
		GAVENA	SCALESE	
		MONTECATINI	PONTE A CAPPIANO	
		CASINI	SPEDALINO	
		VILLANOVA	GRAGNANO	

COPPA DI LEGA

PROSSIMI TURNI

Le partite del ritorno degli ottavi si disputeranno nei giorni 22 e 23 gennaio 2008.
 I quarti si svolgeranno i giorni 5 e 6 febbraio per l'andata e il 19 e 20 febbraio 2008 per il ritorno.
 Le semifinali si svolgeranno nei giorni 4 e 5 marzo e il 18 e 19 marzo 2008.

PROSSIMI TURNI

Data	Ora	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
		SAN ROCCO	PADOVANI	
		PORTA NUOVA	SAN DONATO	
		LE QUERCI	SLAP 74	
		SAN CIPRIANO	GSA PISTOIA	
		SAMINIATESE	MONTALBANO	
		ASD AUDAX	B. AL CORNIO FINESCHI	

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE

GIRONE A

3ª GIORNATA				
Ora	Data	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
	13/02/2008	CECINA	EMPOLI	
	13/02/2008	PISTOIA	FIRENZE	
		(RIPOSA)	CUOIO	

4ª GIORNATA				
Ora	Data	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
	27/02/2008	EMPOLI	FIRENZE	
	27/02/2008	PISTOIA	CUOIO	
		(RIPOSA)	CECINA	


5ª GIORNATA				
Ora	Data	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
	12/03/2008	CUOIO	EMPOLI	
	12/03/2008	FIRENZE	CECINA	
		(RIPOSA)	PISTOIA	

GIRONE B

3ª GIORNATA				
Ora	Data	Squadra Casa	Squadra Ospite	Campo
	27/02/2008	PONTEDERA	PRATO	
	27/02/2008	PISA	AREZZO	



LEGA CALCIO
COMITATO REGIONALE TOSCANO



2^a edizione



FUTSAL
IN ROSA

MARINA di MASSA
1-2-3-4 MAGGIO 2008

Struttura alberghiera:

TORRE MARINA - Via Fortino di S.Francesco, 1
Marina di Massa - verve@keluar.it

Per informazioni: **ALESSANDRO BALDI** tel. 055/4369017

✉ calcio.toscana@uisp.it

cell. 338 4042012

TORNEO CALCIO A 5 FEMMINILE FUTSAL IN ROSA

SVOLGIMENTO DELLE GARE: Marina di Massa (Massa) dal 1 maggio al 4 maggio 2008

DOMANDA DI PREISCRIZIONE

L' associazione denominata _____
con sede in _____ C.A.P. _____
Prov. _____ Via _____
chiede di essere ammessa al torneo.

Allega alla presente copia della ricevuta del versamento di complessivi € 100,00 a titolo di deposito cauzionale, effettuato mediante versamento della somma con bonifico bancario al Comitato Regionale Toscano. La suddetta somma sarà poi incamerata come iscrizione al momento della conferma.

Per comunicazioni urgenti possono essere contattati i sottoindicati dirigenti:

sig. _____ cellulare _____
sig. _____ cellulare _____
sig. _____ cellulare _____

Il sottoscritto _____

Presidente dell' associazione sopra indicata dichiara di aver preso conoscenza degli Statuti, del Regolamento e delle Norme che disciplinano le attività della Lega Calcio U.I.S.P., accettandone le disposizioni, gli Organismi, nonché tutte le decisioni prese da questi e dall' Organo Esecutivo della Lega.

Si impegna, inoltre, a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati, compresi eventuali danni alle persone e/o cose, nonché della responsabilità oggettiva derivante dagli atti compiuti dai propri tesserati e/o sostenitori prima, durante e dopo le gare.

In fede

firma

PER INFORMAZIONI:

UISP LEGA CALCIO REGIONALE TOSCANO

TEL.055-4369017 CELL. 3384042012 FAX 055-4249936 E-MAIL calcio.toscana@uisp.it

c/c n° 349/19 Banca Toscana Agenzia 27 di Firenze

I BAN IT42R0340002831000000034919 intestato: UISP COMITATO REGIONALE TOSCANO. Via Bocchi, 32 50126 FIRENZE

TORNEO CALCIO A 5 FEMMINILE FUTSAL IN ROSA

SVOLGIMENTO DELLE GARE: Marina di Massa (Massa) dal 1 maggio al 4 maggio 2008

ALLEGATO 1

Le preiscrizioni dovranno essere **disdette o confermate con l'iscrizione** entro il termine perentorio del **31 marzo 2008**. Qualora la rinuncia pervenisse dopo tali termini la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l'ammenda di € 100,00 nei confronti di ogni associazione assente.

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società in regola con il tesseramento **U.I.S.P.** alla data del 30 aprile 2008.

Possono partecipare alla manifestazione squadre formate da atlete che partecipano al campionato territoriale con associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione.

SOGGIORNO

Presso Torre Marina via Fortino di San Francesco 1 Marina di Massa, www.keluar.it

PRENOTAZIONI

Le associazioni iscritte alla manifestazione devono **versare**, con le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio del 31 marzo **2008** la quota per la prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative, di **€ 300,00**.

Le associazioni che non usufruiscono del soggiorno dovranno versare la quota di **€ 200,00** a titolo forfettario di quota organizzativa.

COSTI DI SOGGIORNO E D'ORGANIZZAZIONE

Pensione completa (¼ lt. Di vino e ½ lt. di acqua a pasto)	Costo persona (3 giorni)
Camera doppia, tripla, quadrupla	€ 45,00 al giorno
Supplemento singola ed eventuale sconto bambini	Concordare con organizzazione
N. B. numero minimo, per società, sei persone per tre notti.	

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all'hotel

NOTE

Le associazioni dovranno presentarsi giovedì **1 maggio 2008** entro le ore **12,00** presso la reception.

Al momento dell'arrivo, il dirigente accompagnatore di ogni associazione dovrà:

- presentare l'originale della ricevuta attestante il versamento della quota prevista per la prenotazione del soggiorno alberghiero;
- saldare il prezzo residuo all'incaricato della lega Calcio.

Le associazioni devono provvedere autonomamente ai trasferimenti dall' albergo agli impianti sportivi e viceversa.

ENTE ORGANIZZATORE

UISP LEGA CALCIO COMITATO REGIONALE TOSCANO

tel. 055-4369017 cell. 3384042012 fax 055-4249936 e-mail calcio.toscana@uisp.it

**MODULO D'ISCRIZIONE PER LE ASSOCIAZIONI AL
TORNEO FUTSAL IN ROSA
LEGA CALCIO UISP COMITATO REGIONALE TOSCANO**

ALLEGATO 3

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO MARINA DI MASSA 1-2-3-4 MAGGIO 2008

LEGA CALCIO UISP REGIONALE _____

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE _____

ASSOCIAZIONE _____

RECAPITO UFFICIALE C/O _____

VIA _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____ CELL. _____

COLORE MAGLIE 1) _____ COLORE MAGLIE 2) _____

NOTE _____

Il sottoscritto Presidente della associazione _____

CHIEDE

l'iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione;

DICHIARA

di conoscere e accettare lo Statuto, il Regolamento e le Norme che regolano l'attività della Lega Regionale Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti.

AUTORIZZA

la LRC nonché a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della LRC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta

data ____ / ____ / 2008 _____

(firma)

Allega copia del bonifico su c/c n° 349/19 Banca Toscana Agenzia 27 di Firenze

IBAN IT42R0340002831000000034919 intestato: UISP COMITATO REGIONALE TOSCANO –

Via Bocchi, 32 50126 FIRENZE attestante il versamento della quota di iscrizione.

LEGA REGIONALE CALCIO UISP

ALLEGATO 4

MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA***MANIFESTAZIONE FUTSAL IN ROSA******LOCALITÀ MARINA DI MASSA 1-2-3-4 MAGGIO 2008***

Il sottoscritto _____ presidente dell'associazione
 sportiva _____ comitato di _____
 provincia _____ regione _____ con recapito
 ufficiale c/o _____ via _____
 cap _____ città _____ prov. _____
 tel. abitaz. _____ - _____ tel. lavoro _____ - _____
 cell. _____ - _____ fax _____ - _____

iscritta alla manifestazione sopra indicata

chiede

la prenotazione alberghiera per un totale di _____ persone

dichiara

di essere a conoscenza che eventuali variazioni a quanto sopra chiesto sono consentite fino a 7 giorni prima del giorno previsto per l'arrivo. Dopo tale termine dovrà essere pagato l'intero importo per ogni persona mancante. La rinuncia a partecipare alla manifestazione comporterà la perdita di tutte le somme versate.

conferma

che l'arrivo è previsto per il ____ / ____ / 2008 alle ore ____ / ____ presso la struttura alberghiera Torre Marina.

data _____ / _____ / 2008

Il Presidente dell'associazione

Se non diversamente indicato, la prenotazione decorrerà dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica.

Richiesta fatturazione (esclusivamente per i costi di soggiorno)

La richiesta di fatturazione deve essere inviata con il presente modulo di prenotazione alberghiera e deve indicare obbligatoriamente i seguenti dati:

denominazione dell'Associazione e/o ragione sociale _____

indirizzo _____

partita IVA _____

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO
Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail calcio@uisparezzo.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293 e-mail calcio@empoliuisp.it	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Via Ravel 19, 58100 Grosseto
LIVORNO	Tel. 0586 895246 - Fax. 0586 894332 e-mail calcio.livorno@uisp.it	Via d. Cinta Esterna 4, 57122 Livorno
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 407104 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via L. Repaci 1 c/o C.S. “Marco Polo” 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail uisppio@infol.it	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 22208 - Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Bastione Mediceo 80, zona S. Agostino, 51100 PISTOIA
VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio@uisprato.it	Via Galeotti 33, 50047 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Masetana Romana 18, 53100 Siena
VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Piazza Arnolfo 5, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail lagacalcioispvald@libero.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Sacco e Vanzetti 29, 56025 Pontedera (PI)
VALDICECINA	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 631272 e-mail valdicecina@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)